CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

In data 22 gennaio 2021 presso la sede della Filt-CGIL di Roma e Lazio,

TRA

- HDL S.R.L. con sede in Reggio Emilia Via Giuseppe Di Vittorio 22 rappresentata dall'Avv. Andrea Corsetti coma da giusta delega conferita dal Sig. Tommaso Greco in qualità di Legale Rappresentante, da una parte;

E

Il personale della stessa che effettua attività di smistamento e consegna merce per conto della Ups, rappresentato dalla

- Filt-Cgil nella persona del Segretario Regionale Sig. Alessandro Antonelli, il Funzionario Sig. Riccardo Baglivo e dall'RSA Sig.ri Francesco Carbonaro, Batazza Gianluca, Roberto Amore, Cuccato Angelo, Simone Gravina, Matteo Sarandrea, Flavio Spagnoli, Simone Perzia, Leonardo Marchetti;
- Uiltrasporti nella persona del Sig. Andrea Costanzo

dall' altra;
si è concluso il seguente accordo.

Premesso che

- In data 05/02/2020 si è sottoscritto un accordo con la committente Ups;
- E' volontà delle parti recepire quanto previsto dal sopracitato accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa.

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Assunzione.

- HDL S.R.L. si impegna ad assumere o far assumere, in tutti i magazzini UPS nel Lazio, eventuali nuovi lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per un massimo di 12 mesi.
- Driver's: livello d'ingressoG1 per 36 mesi, successivamente riconoscimento di un super minimo del valore di € 106,08.
- Dal terzo mese fino all'ottavo mese sarà riconosciuta un'indennità di trasferta giornaliera di euro 10.00, l'indennità di cassa, e l'orario di lavoro sarà regolarmente certificato con lo stesso metodo e modalità del personale con contratto a tempo indeterminato.
- Scaduto il periodo di 12 mesi in caso di necessità di tale professionalità l'azienda stabilizzerà con contratto a tempo indeterminato almeno il 40% dei contratti a termine, scelti su oggettivi parametri.
- Magazzinieri: livello d'ingresso 6, trascorsi 24 mesi passaggio al livello 5.

Art. 3 - Tfr e enti bilaterali.

HDL S.R.L. si impegna ad erogare e versare nei fondi scelti dai lavoratori il TFR nelle tempistiche previste dalla normativa vigente. L'azienda effettuerà immediatamente l'iscrizione ai fondi Sanilog ed Ebilog, e nei tempi previsti dal CCNL provvederà agli adempimenti economici

Art. 4 – Formazione.

HDL S.R.L. provvederà all'apposita formazione di tutti i lavoratori ad ogni cambio di procedure da parte della committente Ups, al fine di permettere ai lavoratori il raggiungimento degli obiettivi qualitativi indispensabili al giusto andamento aziendale, al fine di garantire, tra le altre cose, il mantenimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo.
A tale fine l'azienda avvierà congiuntamente con la rappresentanza sindacale uno studio e monitoraggio dell'attuale modello organizzativo aziendale che potrà portare anche alla rivisitazione degli attuali giri di distribuzione assegnati ai lavoratori, nonché un modello organizzativo per la gestione interna più confacente al raggiungimento del succitato obiettivo qualitativo.

Art. 5 – Orario di lavoro

a) City courier.
Ai lavoratori viene riconosciuto l'orario di lavoro ordinario previsto dall'accordo nazionale Ups del 15 aprile 2016. Tale orario in regime di flessibilità, fermo restando le vigenti norme di legge e del CCNL, sarà di 44 ore settimanali. Le parti precisano che il sistema di orario flessibile è inteso esclusivamente nel senso che eventuali straordinari settimanale saranno riconosciuti solo se l'attività supera le 44 ore settimanali.
In nessun caso l'adozione dell'orario in regime di flessibilità può modificare o alterare le previsioni del comma 5 dell'articolo 73 del vigente CCNL, in materia di divisori e retribuzione e, laddove occasionalmente la prestazione giornaliera del driver si esaurisca all'interno dello 8 ore lavorative ordinarie, in nessun caso ciò darà luogo a decurtazioni sia retributive che in termini di permessi retribuiti di varia natura.
In virtù della suddetta flessibilità, per i lavoratori che supereranno le 39 ore settimanali, su base di una media mensile verificabile semestralmente, verrà riconosciuta un'indennità giornaliera di € 18.
Solo per i driver che effettuano il lavoro partendo dalla filiale di Roma Bandinelli per effettuare il lavoro nel magazzino di Frosinone l'indennità sarà di euro 25. Dal 1 marzo 2022 i suddetti importi giornalieri saranno incrementati di €1.
Per il personale che esercita la propria prestazione lavorativa , in regime ordinaria di 39 ore settimanali, e che non percepiscono altra indennità con la stessa finalità, sarà prevista l'erogazione di un buono pasto elettronico giornaliero del valore minimo di euro 8. L'orario di lavoro ordinario settimanale dei driver nei siti ups è di 39 ore ordinarie e di 44 ore in flessibilità, distribuiti su 5 giorni lavorativi lunedì - venerdì.
b) Magazzinieri
Per il personale addetto ad attività di magazzinaggio e ribalta, l'orario di lavoro settimanale minimo sarà di 25 ore, ovvero, 5 ore giornaliere senza possibilità di compensazione, distribuito ordinariamente dal lunedì al venerdì. A tali lavoratori sarà riconosciuto un buono pasto del valore di € 8 per i full time impegnati in turni con pause irregolari, 6 € per i full time, 5,29 € per i part time 5 ore e 4€ per i restanti. Per il riconoscimento del buono

pasto, l'azienda si impegna a comunicarne l'effettiva fattibilità dopo verifica di sostenibilità economica da effettuarsi entro e non oltre il mese di febbraio 2021.

Art. 6 – Sicurezza della circolazione.

I conducenti sono tenuti all'osservanza rigorosa delle regole previste dal codice della strada, dei regolamenti comunitari e di qualsiasi normativa relativa alla sicurezza della circolazione e alla sicurezza sul posto di lavoro, l'azienda a sua volta conferma l'obiettivo condiviso di dotare i lavoratori di strumenti idonei all'espletamento in sicurezza delle mansioni assegnate.

Art. 7 - picco di natale

Solo per il periodo del picco di natale l'azienda può chiedere l'adesione volontaria per svolgere il lavoro di sabato dietro accordo con le rsa e la stipula di un PDR specifico per i mesi di novembre e dicembre.

Art. 8 - welfare

HDL S.R.L. per tutti i driver in regime di flessibilità di 44 ore riconoscerà permessi equivalenti a 2 ore settimanali solo a coloro che effettueranno l'intera prestazione settimanale, salvo eventuali assenze per Legge 104 o permessi sindacali legati alla contrattazione aziendale, e malattia per covid 19 . Le 2 ore settimanali restituite saranno riconosciute sotto forma di welfare aziendale tramite l'erogazione di ticket compliments da effettuarsi semestralmente (giugno - dicembre).

Art. 9 - inquadramento contrattuale.

I driver's saranno inquadrati al nuovo parametro G1 CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 3 dicembre 2017. Nell'ottica di una valorizzazione della figura professionale dell'autista e del suo nuovo inquadramento contrattuale, così come previsto nell'accordo nazionale UPS, HDL S.R.L. riconoscerà ai driver, assunti con contrato a tempo indeterminato al momento della stipula della presente intesa, un superminimo non assorbibile, incidente su tutti gli istituti contrattuali e di legge, pari all'attuale differenza tra il livello 3s impiegatizio (parametro 132 minimo tabellare euro *1* 750,37) e il nuovo livello competente G1 (parametro 124 minimo tabellare 1644,29).

Detti importi, pari a euro 106.08 per gli attuali 3s , saranno appunto erogati rispettivamente per 14 mensilità come superminimo non assorbibile, faranno a tutti gli effetti parte della base imponibile retributiva e contributiva e saranno sempre e in ogni caso riconosciuti come parte retributiva accessoria, senza soluzione di continuità, nel caso di trasferimento del rapporto di lavoro ad altro fornitore, parimenti operante presso UPS.

Detti importi si rivaluteranno di 8 punti parametrali per gli attuali livelli 3s ad ogni rinnovo del CCNL.

Art. 10 clausola di decadenza

Per il pagamento dei compensi previsti nel presente accordo si applica la clausola di decadenza semestrale riportata nell'art. 11 punto 9 dell'accordo del 1 agosto 2013 di riscrittura dell'art. 11 e 11 bis del CCNL, che si riporta qui per espressa memoria: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per il lavoro straordinario che ritenga dovuto derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve ai titoli suddetti". Tale clausola costituisce condizione di efficacia del presente accordo che dovrà essere firmato, per adesione, da tutti i lavoratori dipendenti.

Art 11- buste paga

HDL S.R.L. si impegna a erogare eventuali differenze legate alle elaborazioni mensili dei cedolini paga, entro 10 giorni dall'accertamento dell'effettivo errore.

Art.12– Pagamento spettanze.

HDL S.R.L. erogherà le spettanze maturate con valuta 20 del mese successivo lavorato.

Art. 13 – Applicazione generale.

Il presente accordo si applica a tutto il personale presente negli appalti di competenza della HDL S.R.L. del territorio laziale, indipendentemente dalla iscrizione alle OO.SS. stipulanti, a norma dell'art. 11 vigente CCNL. Il presente accordo abroga e sostituisce ogni altro precedente accordo e/o trattamento economico e normativo comunque concordato ed applicato in azienda, ad esclusione dell'accordo in essere per il personale trasferito nel sito di Ferentino.

Art. 14 – Durata.

Il presente accordo, decorre dal mese di gennaio 2021 ed ha una fase di sperimentazione di 6 mesi, al termine della quale, ove non sia stata avanzata, da una delle parti, richiesta scritta di modifica, avrà durata di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione.
Entrambe le parti in solidarietà tra loro si impegnano sin da ora a mettere congiuntamente in campo azioni di tutela del patrimonio aziendale e lavorativo, auspicando il rispetto degli impegni assunti anche da parte della committente Ups, sin da ora dichiarano che quanto previsto nel presente accordo è patrimonio assoluto per il giusto andamento delle attività lavorative. Laddove il committente Ups dovesse attivare atti di contrasto al rispetto di quanto oggi sottoscritto, ovvero non dovesse portare a termine il percorso di normalizzazione nazionale dei contratti di lavoro in tutti i cantieri Ups, le parti valuteranno insieme azioni idonee al mantenimento dei diritti raggiunti dai lavoratori.

Art. 15 – Sottoscrizione.

Il personale accetta esplicitamente il presente contratto collettivo, sottoscrivendo la apposita scheda di adesione allegata sub 1) al presente Accordo, di cui fa parte integrante.

Ciascun lavoratore con la sottoscrizione del presente accordo dichiara in modo esplicito e senza riserve di aver preso visione ed accettato:

a) Art. 1 – Premessa

b) Art. 5 – Orario di lavoro

c) Art. 10 – Clausola di decadenza semestrale, di cui all'art. 11 comma 9 del CCNL

Art. 16 – Deposito.

Il presente accordo, composto da n. 6 pagine e sarà depositato ritualmente presso la Direzione Prov.le del Lavoro di Roma

Roma, __/__/__

L.c.s.

CON RISERVA DA SCIOGLIERE IN 10 GG

X CIL

SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE
DELL'ACCORDO DA PARTE DEI LAVORATORI

I sottoscritti Lavoratori della _____, lette le clausole tutte del presente accordo, dichiarano con la loro sottoscrizione, in modo esplicito e senza riserve, di dare accettazione al medesimo accordo collettivo ed in modo specifico alle seguenti clausole:

a) Art. 1 – Premessa

b) Art. 5 – Orario di lavoro personale viaggiante

c) Art. 10 – Clausola di decadenza semestrale, di cui all'art. 11 comma 9 del CCNL

Roma , lì _____

Nome e Cognome	Firma